



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34

OGGETTO:

**Correzione errore materiale su P.R.G.C. vigente - area "Rca".
Non variante n. 8**

L'anno **duemiladodici** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **21.10** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Sì
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Sì
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Sì
4. PALLOTTI Ettore - Assessore	Sì
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Sì
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Sì
7. GERACE Dott. Salvatore - Presidente	Sì
8. MURARO Angela - Consigliere	Sì
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	No
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì
11. SOLA Silvio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. GERACE Dott. Salvatore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di La Loggia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011;

Vista la nota pervenuta in data 15.03.2012 con prot. n. 3336, (allegata in copia alla presente deliberazione sotto il n. 1 per formarne parte integrante e sostanziale), con cui la Società Immobiliare S. Giorgio S.r.l. proprietaria di terreni in zona "Rca2" del vigente P.R.G.C. compresi all'interno del P.E.C. n. 1/05, segnalava l'impossibilità di attuare le previsioni di piano in relazione alla prescrizione di realizzare porzioni di edifici da vincolare alla locazione;

Rilevato che:

- l'art. 26/7 lettera a) delle "prescrizioni particolari" delle N.T.A. vigenti testualmente recita: *"dovranno essere individuate S.u.l. da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica in misura pari ad almeno il 40% della destinazione residenziale da destinare in locazione nella misura minima del 40% anche in proprietà indivisa"*,
- tale prescrizione di Piano che regola l'attuazione indiretta degli interventi subordinati a S.U.E. non trova riscontro in nessun'altra zona urbanistica con modalità di attuazione analoghe ne tantomeno era presente nel precedente P.R.G.C. in base a cui venne redatto il P.E.C. di cui sopra,
- dalla data del 20.05.2011 con nota prot. n. 6430, la Società Immobiliare S. Giorgio S.r.l. ha attivato delle procedure per ottenere delle variazioni nella convenzione stipulata in data 16.12.2008, che si sono tradotte in molteplici incontri con l'Amministrazione comunale per definire le migliori condizioni per garantire una completa attuazione del P.E.C. a tutela dell'interesse pubblico in campo urbanistico,
- tra le varie proposte di evidente interesse dell'Amministrazione comunale è emersa la disponibilità a cedere gratuitamente al Comune un appartamento a fronte dell'eliminazione del vincolo alla locazione;

Considerato che l'obbligo di vincolare porzioni di edifici privati alla locazione non può che essere considerato un errore materiale da rimuovere in quanto:

- limita in modo eccessivo l'attività del soggetto attuatore privato al punto di non riuscire a collocare sul mercato un immobile di proprietà se gravato da tale vincolo in quanto presenterebbe scarsa appetibilità, soprattutto in un momento di congiuntura economica sfavorevole ed in particolare per il settore dell'edilizia,
- impedisce una completa attuazione del S.U.E. approvato come anche di apportare allo stesso quelle variazioni che ne agevolerebbero invece il completamento con le conseguenti ricadute positive per il Comune in termini di completamento delle opere di urbanizzazione, acquisizione di aree a servizi, incameramento delle somme derivanti dagli oneri di urbanizzazione non utilizzati per la realizzazione delle opere a scomputo ed acquisizione di beni patrimoniali da mettere a disposizione dei bisogni della cittadinanza,
- non esprime alcuna valenza di interesse urbanistico generale ma piuttosto genera difficoltà nel perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse,

Atteso inoltre che il richiamo contenuto nella prescrizione alla "proprietà indivisa" non si adatta alla tipologia di strumento esecutivo di iniziativa privata ma risulta piuttosto riscontrabile in altri strumenti riconducibili all'ambito dell'edilizia residenziale pubblica gestiti da soggetti diversi;

Considerato che l'art. 17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., prevede che non costituiscano varianti al P.R.G.C. *“le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio”*;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla correzione dell'errore materiale presente nell'art. 26/7 lettera a) delle “prescrizioni particolari” delle N.T.A. tramite l'eliminazione della seguente dicitura: *“.....da destinare in locazione nella misura minima del 40% anche in proprietà indivisa”*;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Muraro Angela, Pezzolati Orietta e del Presidente del Consiglio Comunale dott.Gerace Salvatore;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Pianificazione e gestione del territorio, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.10

Votanti n.9

Astenuti n.1 (Pezzolati)

Voti contrari n.1 (Sola)

Voti favorevoli n.8

DELIBERA

1. Di accogliere ex art.17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta di correzione dell'errore materiale contenuto nell'art. 26/7 lettera a) delle “prescrizioni particolari” delle N.T.A. tramite l'eliminazione della seguente dicitura: *“.....da destinare in locazione nella misura minima del 40% anche in proprietà indivisa”*;
2. Di stabilire che in conseguenza a quanto sopra ogni eventuale atto modificativo della convenzione relativa al P.E.C. 1/05, dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune, con le modalità da individuare nell'ambito convenzionale stesso, di un appartamento da destinare a soddisfare le domande dei cittadini in difficoltà;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio di provvedere all'espletamento delle conseguenti procedure previste dal citato art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n.10

Votanti n.10

Voti contrari n.1 (Sola)

Voti favorevoli n.9

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GG/ac

CC-2012-00034

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: GERACE Dott. Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 607 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17-lug-2012.

La Loggia, lì 17-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, lì 17-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

10-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE